

## DISPOSIZIONI CONCERNENTI MODALITA' E CRITERI PER LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEL CORPO ACCADEMICO NEL SENATO ACCADEMICO DELL'UNIVERSITA'

- 1. Le elezioni dei rappresentanti del corpo accademico nel Senato accademico dell'Università si svolgono nel rispetto di quanto di seguito stabilito.
- 2. Le elezioni sono indette dal Rettore con proprio Decreto. Il Decreto rettorale riporta le disposizioni statutarie e regolamentari che presiedono alle elezioni e individua, ove necessario, le posizioni che, ai sensi della normativa in vigore, comportano limitazioni nell'elettorato attivo e passivo. Dell'indizione delle elezioni è data tempestiva comunicazione a tutto il personale interessato.
- 3. Gli elenchi degli aventi diritto al voto sono predisposti a cura dei competenti Uffici della Direzione generale e trasmessi al Rettore. Di essi viene data adeguata pubblicità mediante affissione all'Albo di Ateneo, entro il settimo giorno precedente quello delle votazioni. Ricorsi avverso tali elenchi possono essere presentati, per iscritto, al Rettore, entro i successivi tre giorni dalla loro pubblicazione. Sui ricorsi decide definitivamente il Rettore, dandone comunicazione agli interessati.
- 4. Le candidature devono essere presentate, per iscritto, al Rettore entro il quinto giorno precedente quello delle votazioni: il Rettore provvederà a rendere pubbliche tali candidature entro il possibile terzo giorno precedente quello delle votazioni. Possono portarsi candidati anche coloro che si trovano in regime di tempo definito. I requisiti per l'esercizio del diritto di voto e quelli di eleggibilità devono essere posseduti alla data delle votazioni. Le schede elettorali recano il nome dei candidati, il Dipartimento di afferenza e l'area scientifico-disciplinare di appartenenza, così come individuata ai sensi della vigente normativa.
- 5. L'elettore deve presentarsi al seggio munito di idoneo documento di riconoscimento; egli esercita il suo diritto di voto dopo aver apposto la propria firma sul registro dei votanti. Ogni elettore può esprimere due sole preferenze nell'ambito delle candidature presentate ripartendo i voti tra candidati afferenti a Dipartimenti diversi. I voti vanno espressi barrando la casella posta a fianco dei nominativi dei candidati prescelti. Saranno considerate nulle le preferenze espresse per persone non candidate. Saranno considerate nulle le schede contenenti: i) preferenze per più di due candidati; o ii) preferenze per due candidati afferenti al medesimo Dipartimento o appartenenti alla medesima area scientifico-disciplinare; o iii) segni di riconoscimento. E' fatto divieto di sostare nei locali del seggio a persone estranee alle operazioni di voto e a elettori che abbiano già votato. Al momento della chiusura delle operazioni elettorali, potranno ancora esercitare il loro diritto di voto esclusivamente gli elettori al momento presenti nel locale sede del seggio.
- 6. Terminate, alla scadenza prevista, le operazioni di voto, i componenti del seggio accertano il numero di coloro che hanno esercitato il diritto di voto e verificano che le schede contenute nell'urna siano in numero pari a quello dei votanti. Terminate le operazioni di verifica, l'urna deve essere immediatamente risigillata. Delle operazioni di voto e di quelle di verifica viene dato conto in un apposito processo verbale sottoscritto da tutti i componenti del seggio. L'urna e i plichi contenenti il verbale, gli elenchi dei votanti e le schede eventualmente annullate devono essere recapitati presso il Rettorato, dove si svolgono le operazioni di scrutinio di cui al punto seguente.

Il Rettore può disporre che le operazioni di scrutinio si svolgano anche nella giornata successiva a quella del voto previa conservazione, sotto la responsabilità del Direttore generale, delle urne sigillate e dei plichi contenenti i verbali, gli elenchi dei votanti e le schede eventualmente annullate.

- 7. Il seggio è nominato con il Decreto rettorale di indizione delle elezioni. La Commissione di seggio è composta da tre membri effettivi e tre supplenti, individuati come segue:
  - un Professore di prima o seconda fascia, in qualità di Presidente, membro effettivo;
  - un Ricercatore universitario, membro effettivo;
  - un Dirigente o un funzionario della Direzione generale, membro effettivo;
  - un Professore di prima o seconda fascia, membro supplente del Presidente;
  - un Ricercatore universitario, membro supplente del Ricercatore effettivo;
  - un Dirigente o un funzionario della Direzione generale, membro supplente.

La Commissione di scrutinio è composta dagli stessi soggetti della Commissione di seggio. Dopo avere verificato la regolarità delle operazioni di voto, la Commissione di scrutinio ne accerta la validità, verificando che vi abbia partecipato almeno un terzo degli aventi diritto. In caso affermativo, procede allo spoglio delle schede e ne redige apposito verbale, dal quale dovranno risultare il numero degli aventi diritto al voto, il numero dei votanti, il numero delle schede votate, il numero delle schede complessivamente annullate, il numero delle schede complessivamente non utilizzate e il computo dei voti espressi. Risultano eletti i due docenti che riportano il maggior numero di voti afferenti a Dipartimenti diversi. Nel caso il secondo docente in graduatoria appartenga alla stessa area scientifico-disciplinare del primo, risulterà eletto il docente afferente al medesimo Dipartimento ma appartenente ad altra area scientifico – disciplinare, collocato al posto successivo in graduatoria.

A parità di voti, si tiene conto dell'anzianità di ruolo; in caso di pari anzianità di ruolo, dell'età. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.

- 8. Qualora si rendesse necessaria una verifica delle operazioni di voto, il Rettore costituisce con apposito Decreto una Commissione elettorale di verifica nominandone i componenti in numero di tre effettivi e due supplenti.
- 9. Il Rettore proclama l'esito della votazione con proprio Decreto, al quale viene data adeguata pubblicità anche mediante affissione all'Albo di Ateneo e pubblicazione in apposita sezione del sito web.
- 10. Nel caso in cui non sia stato raggiunto il quorum minimo per la validità della votazione, il Rettore dispone con proprio Decreto la ripetizione della stessa, dandone comunicazione a tutti gli aventi diritto. Tra la data dell'emanazione del decreto di cui sopra e quella della votazione ripetuta devono comunque intercorrere almeno cinque giorni, naturali e consecutivi.
- 11. Qualora un eletto cessi anticipatamente dal mandato per dimissioni, trasferimento, perdita dei requisiti soggettivi o altro, si provvede alla sua sostituzione con votazioni suppletive, da indirsi da parte del Rettore entro trenta giorni dalla data di accertamento formale della causa di cessazione anticipata.

In particolare, si procederà ad elezioni suppletive in caso di trasferimento di uno o di entrambi i rappresentanti da un Dipartimento ad un altro: in tal caso il/i rappresentante/i decadrà/anno dalla carica ed il Rettore provvederà ad indire prontamente nuove elezioni con elettorato passivo limitato ai docenti afferenti al Dipartimento cui non afferisce il rappresentante eventualmente rimasto in carica.

12. Le votazioni suppletive sono valide purché vi abbia partecipato almeno un terzo degli aventi diritto arrotondato all'unità superiore. Per il relativo procedimento si applicano alle conseguenti

operazioni, per quanto compatibili, le medesime norme di svolgimento previste per le elezioni ordinarie.

Nelle more il Senato rimane comunque validamente costituito.

Il mandato del neo – eletto dura fino al termine già previsto per la durata ordinaria del mandato cui subentra, senza che il periodo venga computato ai fini dell'eventuale non rieleggibilità nel caso in cui la durata residua del mandato sia inferiore alla metà della durata ordinaria del mandato stesso.